

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 2024 DEL 23/07/66**

*Non basta la mancanza di un qualunque particolare attinente all'esecuzione dell'opera per far qualificare l'elaborato redatto da un ingegnere come progetto di massima anziché come progetto esecutivo, salvo a tener conto delle deficienze mediante una corrispondente riduzione del compenso. La valutazione della rilevanza di tali deficienze, ai fini della qualificazione del progetto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.*